

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10040/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10040 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Cristina Minicozzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F e Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

Pasquale Zamboli e Giuseppe De Carlo, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci C.F. GNCFBA71A01G273E, e Walter Miceli C.F. MCLWTR71C17G273N, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;

nei confronti di

Elvira Godono, Ginevra Rossi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione di Minicozzi Maria Cristina, pubblicato dall'ufficio scolastico regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6300/U/13 del 21.8.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per assenza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

del provvedimento di esclusione di De Carlo Giuseppe, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/40 del 8.8.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per non essere lo stesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

del provvedimento di esclusione di Zamboli Pasquale, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/58 del 8.8.2013, dal concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per non essere lo stesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

della graduatoria generale definitiva di merito per le classi di concorso a043 e a050

pubblicate dall'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/u/13, nella parte in cui tali graduatorie non contemplano Minicozzi Maria Cristina per non essere la stessa in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso a033 pubblicata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania in data 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/u/4, nella parte in cui tale graduatoria non contempla De Carlo Giuseppe e Zamboli Pasquale per non essere gli stessi in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

e per la dichiarazione

del diritto di Minicozzi Maria Cristina ad essere ammessa nella graduatoria generale definitiva di merito per le classi di concorso a043 e a050 pubblicate dall'ufficio scolastico regionale per la Campania, e del diritto di de Carlo Giuseppe e Zamboli Pasquale ad essere ammessi nella graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso a033 pubblicata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania.

E sui motivi aggiunti depositati il 5.8.2015 da Zamboli Pasquale

per l'annullamento

della graduatoria generale di merito per la classe di concorso A033, rettificata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 24.7.2015, nella parte in cui, dopo aver previsto l'inclusione a pieno titolo nella graduatoria di merito per la classe di concorso A033 di alcuni candidati, non ha inserito il sig. Zamboli Pasquale per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

e per la dichiarazione

del diritto di Zamboli Pasquale a essere inserito nella graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso A033, rettificata in data 24.07.2015, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

E sui motivi aggiunti depositati il 28.10.2015 da Minicozzi Maria Cristina per l'annullamento

della graduatoria di merito per le classi di concorso A043 e A050 rettificate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 4 agosto 2015, nella parte in cui, dopo aver previsto l'inclusione a pieno titolo nella graduatoria di merito per le classi di concorso A043 e A050 di alcuni candidati, non hanno inserito Minicozzi Maria Cristina per la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il decreto del direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012;

e per la dichiarazione

del diritto della ricorrente a essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A043 e A050 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rettificata dallo stesso in data 4 agosto 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno presentato domanda di ammissione alle prove concorsuali per il

reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, pertanto hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Gli istanti premettono di essere in possesso dei titoli di studio per l'accesso all'insegnamento per le relative classi concorsuali di partecipazione al concorso ai sensi del D.M. 62 del 13 luglio 2011 (Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo), del D.M. del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali), del D.M. 22 del 9 febbraio 2005 (Lauree specialistiche) e della tabella A/3 del D.M. 39 del 30 gennaio 1998, essendosi laureati: Minicozzi in data 1.7.2008 in lettere moderne, De Carlo in data 30.3.2007 in ingegneria civile e Zamboli in data 27.9.2010 in ingegneria meccanica.

Il Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) ha prescritto che al predetto concorso possono partecipare, oltre ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, esclusivamente i candidati in possesso di un titolo di laurea alla data del 22 giugno 1999 oppure entro l'anno accademico 2001-2002 (se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore) ovvero entro l'anno accademico 2002-2003 (se si tratta di corso di studi quinquennale).

Il bando, dunque, consente la partecipazione al concorso ai possessori di Lauree conseguite entro il 2003, ma preclude la partecipazione al concorso ai laureati in anni successivi.

Gli interessati, quindi, essendosi laureati in data successiva agli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003, hanno impugnato gli atti di esclusione dalle prove scritte della suddetta procedura concorsuale deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

2) violazione dell'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460;

Nell'indire il nuovo concorso a cattedra, ai sensi del decreto legislativo n. 297/94, il bando impugnato avrebbe reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali (le lauree del vecchio ordinamento conseguite entro la data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 22 giugno 1999), senza confermare il ragionevole criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale;

3) eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.

Il predetto bando stabilirebbe un arbitrario discrimine temporale che consente la partecipazione al concorso a chi ha conseguito la laurea nel 2003 (ossia quando era vigente la procedura di abilitazione SSIS) e non consente di partecipare al concorso a chi l'ha conseguita in data posteriore e in un arco temporale (2008-2011) in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione;

4) violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione;

5) violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione;

6) violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione.

La valorizzazione esclusiva degli anni di laurea 1999-2003 ai fini della partecipazione al concorso penalizzerebbe ingiustamente i laureati in anni più recenti, che avrebbero una preparazione più aggiornata e adeguata agli odierni piani

di studio della scuola pubblica, con conseguente violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione, del principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione;

7) violazione della direttiva 2005/36/ce delle Comunità Europea e dell'art. 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

8) violazione del DM 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con motivi aggiunti depositati il 5.8.2015 Pasquale Zamboli ha impugnato la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A033, rettificata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 24.7.2015, nella parte in cui, dopo aver previsto l'inclusione a pieno titolo nella graduatoria di merito per la classe di concorso A033 di alcuni candidati, lo stesso non è stato inserito per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Con motivi aggiunti depositati il 28.10.2015 Minicozzi Maria Cristina ha impugnato la graduatoria di merito per le classi di concorso A043 e A050 rettificata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 4 agosto 2015, nella parte in cui, dopo aver previsto l'inclusione a pieno titolo nella graduatoria di merito per le classi di concorso A043 e A050 di alcuni candidati, la stessa non è stata inserita per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il decreto del direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012.

Con ordinanza n. 5432 del 3.11.2015, questa Sezione, impregiudicata ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso, come espressamente rilevato nella ordinanza emessa in sede collegiale, ha disposto l'ammissione con riserva dei

ricorrenti alle prove per le classi di concorso per le quali avevano presentato la domanda di partecipazione, confermando la sospensione incidentale dell'esecutività degli atti impugnati disposta con il decreto cautelare monocratico n. 4010/2015 del 3.11.2015 con tutti i conseguenti effetti compresa l'assunzione, sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito sfavorevole nel merito del presente giudizio. All'udienza del 7 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con l'impugnazione in esame i ricorrenti deducono che l'Amministrazione, con il bando approvato con DDG 24.9.2012, n. 83 di indizione del concorso a cattedra ai sensi del decreto legislativo n. 297/94, ha reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali (le lauree del vecchio ordinamento conseguite entro la data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 22 giugno 1999), senza tuttavia confermare il criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale.

In tal modo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avrebbe omesso di aggiornare e aggiornare al 2012 il meccanismo antidiscriminatorio, previsto dal comma secondo dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, omettendo, dunque, di contemplare gli iscritti ai corsi di laurea che hanno conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame.

La tesi non merita adesione.

Invero, come già osservato da questa Sezione nelle pronunce più recenti (cfr. sentenza 28 aprile 2016, n. 4828) non è possibile ravvisare nella fattispecie in esame alcuna disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre del 2012 in applicazione della clausola di salvaguardia ivi contemplata, e i candidati, come i ricorrenti, che aspirano a concorrere per una classe di insegnamento (rispettivamente A040, A033, A038, A047, A049 e A050) in quanto, come già

chiarito da questa Sezione, la clausola di salvaguardia in questione è stata ritenuta operativa limitatamente al primo concorso bandito dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002) – e, segnatamente, il concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012 - peraltro con specifico riferimento ai candidati impossibilitati a conseguire un titolo abilitativo all'insegnamento (quale che fosse la classe di concorso) anche mediante le SSIS, per effetto della sospensione avvenuta in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009 e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA e “segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante” (cfr. sentenza n. 4458/2016).

Tale soluzione, tuttavia, non si attaglia agli istanti, che avrebbero potuto conseguire l'abilitazione in una delle classi, previste dalla tabella A di equiparazione allegata al regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Né al riguardo sono stati introdotti concreti elementi atti a dimostrare l'oggettiva impossibilità per i ricorrenti di conseguire un'abilitazione che consentisse loro di partecipare alla procedura concorsuale in esame.

Quanto ai motivi con i quali si contesta la violazione delle norme comunitarie, la Direttiva 2005/36/CE consente di ricondurre la professione di insegnante alle cd. “professioni regolamentate” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva citata, la quale non preclude al legislatore nazionale la possibilità di prescrivere ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, particolari qualifiche professionali, quale l'abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al titolo di studio.

Devono, invece, essere dichiarate inammissibili per genericità e comunque infondate le censure nella parte in cui si deduce la violazione degli art. 3 e 97 Cost., in quanto il concorso sarebbe ingiustamente riservato soltanto alla categoria di

laureati prima di una certa data e abilitati, essendo peraltro non equiparabili, ai fini dell'interesse alla partecipazione al concorso, le posizioni dei candidati precari, che ambiscono ad ottenere un posto di lavoro, rispetto a quella dei candidati ricorrenti.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese può disporsi la integrale loro compensazione tra le parti, anche in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti sulla questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO